

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2884

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BABBINI, SPINI, LABRIOLA, SEPPIA, RAFFAELLI MARIO, SACCONI, SUSI, FORTE FRANCESCO, MANCA, SERVADEI, SANTI

Presentata il 16 ottobre 1981

Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presentazione di questa proposta di legge per la programmazione del settore distributivo, ci proponiamo di contribuire per un diverso assetto normativo nei riguardi di un settore la cui valenza economica e sociale è certamente considerevole, ed è destinata ad aumentare con l'avanzamento del processo di terziarizzazione della nostra economia. Processo che dovrà peraltro seguire sentieri diversi rispetto ad un passato, anche recente, che ha visto i comparti moderni della nostra economia riversare sull'esterno le proprie contraddizioni e determinare uno sviluppo distorto di tutto il sistema economico soprattutto dell'area delle attività di servizio, e quindi anche di quelle commerciali.

La distribuzione commerciale che specifica le aspettative dei consumatori e ne

interpreta la domanda e le tendenze deve cessare di rappresentare un legame passivo tra produzione e consumo, acquistare autonomia di comportamento, sia pure all'interno dei vincoli di una programmazione economica generale. D'altra parte, è la stessa dinamica del processo economico in atto a postulare una connessione sempre più stretta tra produzione di massa, che deve necessariamente rivolgersi al consumo in forme e quantità adeguate, e struttura dell'apparato distributivo, che deve essere rispondente alle nuove esigenze della produzione e del consumo.

Al livello delle economie dei paesi industrializzati la « valenza » sociale della gestione del rapporto produzione-distribuzione, domanda-offerta origina proprio dal fatto che i modelli di consumo si traducono in modelli di comportamento indi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

viduali e di gruppo e l'innovazione produttiva tende ad incidere sulle forme distributive sia determinandone di nuove sia inducendo modificazioni in quelle esistenti.

Rinnovamento del sistema distributivo e mutamenti qualitativi e quantitativi a livello della produzione di beni di consumo appaiono quindi profondamente collegati, e le strutture distributive tendono ad assumere via via nuove configurazioni, proprio sotto la spinta dell'esigenza di rispondere al compito di collegare efficientemente ed economicamente produzione e consumo, o, viceversa, di ricomporre le esigenze ed i bisogni dei consumatori all'interno dei modelli di consumo determinati dalla produzione.

Questo processo iterativo tra produzione, consumo e distribuzione si è sviluppato, peraltro, in misura diseguale all'interno dei diversi sistemi economici e la stessa realtà europea occidentale presenta profonde differenziazioni a tale riguardo: accanto a paesi nei quali ammodernamento e innovazione nella rete e nei sistemi distributivi procedono speditamente, altri presentano canali distributivi con caratteristiche di profonda arretratezza, pur in presenza di un apparato industriale fortemente dinamico. È il caso dell'Italia, che, accanto ai fenomeni patologici della polverizzazione, della inconsistenza delle strutture all'ingrosso, soprattutto in campo agro-alimentare, degli alti costi di distribuzione, dei bassi livelli di produttività, rivela anche profondi squilibri territoriali.

Una normativa adeguata ad incidere profondamente sullo stato di fatto appena descritto è quindi fattore necessario, anche se non sufficiente, ed è in questa ottica che si colloca quindi questa proposta di legge.

Abbiamo ritenuto a questo riguardo di dovere scegliere la via impegnativa della « legge-quadro » per motivi di varia natura: perché ravvisiamo nell'attuale frammentazione legislativa e normativa elementi negativi che non facilitano l'azione dei pubblici poteri né degli operatori del settore; perché riteniamo, quindi, fondata-

tale fornire ai soggetti pubblici e privati un quadro di riferimento omogeneo nel quale aspetti economici, finanziari, amministrativi, di natura sociale, vengono ricompresi in termini di coerenza rispetto agli obiettivi politici di sviluppo programmato della distribuzione commerciale; perché ravvisiamo l'esistenza di profonde interrelazioni tra programmazione del commercio al dettaglio, politica annonaria, politica urbanistica, creditizia, interventi di assistenza tecnica, formazione professionale, di tutela ed educazione del consumatore.

In effetti, l'esperienza di programmazione del commercio al dettaglio attuata in base alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, ha incontrato, fra gli altri, una serie di limiti oggettivi proprio per l'assenza di collegamenti funzionali ed operativi tra i diversi momenti dell'azione programmata e gli interventi dei diversi soggetti istituzionali: Stato, regioni, comuni, camere di commercio. Ma già la più generale esperienza di programmazione realizzata negli anni sessanta aveva fatto maturare la consapevolezza dell'impossibilità di prescindere da una stretta interdipendenza tra scelte programmatiche e strumenti e mezzi operativi, e da una chiara definizione legislativa dei campi di attività e delle reciproche interrelazioni tra i centri decisionali chiamati ad intervenire sui diversi aspetti della problematica della distribuzione commerciale.

La proposta di legge ha, conseguentemente, questa articolazione:

capo I — programmazione del settore distributivo commerciale;

capo II — pianificazione del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

capo III — centri annonari all'ingrosso;

capo IV — credito;

capo V — formazione professionale;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

capo VI - assistenza tecnica per la ristrutturazione del commercio al dettaglio;

capo VII - tutela del consumatore;

capo VIII - apertura degli esercizi.

CAPO I - *Programmazione del settore distributivo commerciale.*

La specifica peculiarità di legge-quadro per la programmazione del settore distributivo è definibile con immediatezza dal capo I della proposta di legge.

In esso, infatti, nel contesto di pochi ma fortemente finalizzati articoli, si delinea la logica generale della legge che intende da un lato specificare chiaramente gli obiettivi complessivi e tra di loro concatenati che il processo di programmazione della rete deve perseguire e dall'altro ricondurre tale processo ad unità nel contesto di un programma nazionale di settore elaborato dal CIPE. Ci pare che in tale modo vengano affrontate decisamente alcune delle più dibattute problematiche connesse alla programmazione dell'evoluzione strutturale del settore.

In primo luogo quelle relative alla contraddittorietà ed ambiguità degli obiettivi fissati volta a volta dalle diverse leggi che interessano direttamente od indirettamente il settore.

In secondo luogo quelle che ricollegano il processo di programmazione dell'evoluzione del settore al più ampio processo di programmazione dell'economia.

Trovano inoltre volutamente spazio nel contesto del capo I anche le tematiche relative alle commissioni regionali e comunali proprio perché tali strumenti operativi costituiscono elementi fondamentali del tipo di processo evolutivo che si viene a determinare per effetto degli interventi a tali scale territoriali.

Si può immediatamente notare che, in netta contrapposizione con la precedente legislazione, si è evitata la formula della rappresentatività formalizzata per optare

su di una formula che lasci un più ampio spazio alle scelte imperniate sulla professionalità e/o sulle tendenze che vorranno esprimere i diversi consigli regionali o comunali.

Altri elementi di novità dettati dalla necessità di rendere più snella ed efficace l'attività burocratica amministrativa, sono la unificazione delle diverse commissioni che operano nel settore distributivo in una unica commissione ed inoltre, specie alla scala comunale, la drastica riduzione del numero dei componenti.

CAPO II - *Pianificazione del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

Il capo II ripropone la pianificazione comunale dell'attività di rilascio delle autorizzazioni per i settori del dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande.

Riteniamo infatti che sia assolutamente necessario che il processo di pianificazione del rilascio delle autorizzazioni si concluda e si formalizzi alla stessa scala territoriale nella quale si realizza la gestione burocratica amministrativa delle stesse.

In caso contrario si determinerebbe un insanabile scollamento che aumenterebbe il disinteresse dei comuni nei confronti di tale problematica.

Di non scarso rilievo sono anche le argomentazioni inerenti gli effetti negativi derivanti dall'interruzione di un processo programmatico che ormai costituisce un ricco patrimonio culturale per la maggioranza dei comuni italiani.

Tuttavia, innovando sostanzialmente nei confronti della precedente legislazione, sono previsti interventi vincolanti di indirizzo e coordinamento alla scala nazionale e regionale senza togliere possibilità per ulteriori articolazioni anche alla scala sovracomunale e/o comprensoriale.

Si superano così i limiti tecnici e politici del solo ed esclusivo riferimento alla

scala comunale, limiti che sono stati oggetto delle più ampie ed articolate critiche al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Si è ritenuto inoltre di evitare, confermando così una specifica scelta della legge n. 426 del 1971, i processi di controllo-approvazione gerarchica dei piani che certamente sono fonte di improduttività se non di arbitrarie ingerenze e ciò anche in considerazione della mutata concezione nell'articolazione delle commissioni.

Nel contempo l'obbligo della pubblicazione periodica dello stato della pianificazione dovrebbe aumentare il grado di controllo democratico sulle eventuali insolvenze dei comuni e delle regioni.

Relativamente al piano comunale, che unifica i tre settori di cui alle leggi n. 426 del 1971, n. 398 del 1976, n. 524 del 1974, le novità normative riguardano:

una maggiore elasticità operativa che interessa i parametri da utilizzarsi per il contingentamento, la possibilità di revisione parziale e/o globale, la possibilità di rinviare specifiche e puntuali formalizzazioni a successive delibere del consiglio comunale;

la possibilità per i comuni minori di chiedere l'esenzione dalla predisposizione del piano nel contesto di definiti comportamenti;

una più precisa definizione dei tempi di validità del piano, delle situazioni transitorie e delle modalità di approvazione.

Il contenuto dell'articolo 10 merita sicuramente un'analisi articolata ed approfondita.

In primo luogo si è ritenuto di non intervenire sull'articolazione delle tabelle merceologiche così come prefigurata dal decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Si tratta di una scelta specifica che tiene conto di problemi burocratico-amministrativi che si determinerebbero presso i comuni ed ancora più delle incomprendimenti e degli sbandamenti che si verificherebbero presso gli operatori del settore.

Si è però rilevato che la tabella merceologica VIII così come era in precedenza definita, da un lato non permetteva i necessari e puntuali riferimenti ai tipi di strutture che i piani intendono incentivare e dall'altro non includeva particolari forme distributive di grande rilievo nel contesto del processo di ristrutturazione del settore distributivo (minimercati alimentari, magazzini dell'abbigliamento e del settore della casa).

La soluzione proposta non presenta controindicazioni a livello della produttività del lavoro amministrativo ed avrebbe inoltre il pregio di permettere una più corretta lettura statistico-economica della struttura del settore distribuzione al dettaglio.

CAPO III - *Centri annonari all'ingrosso.*

Le proposte d'intervento in questo ambito partono dalla constatazione dell'obsolescenza tecnica e regolamentare delle strutture annonarie tradizionali e del conseguente ruolo marginale che esse svolgono nel processo di smercio dei prodotti. La politica annonaria, che la legislazione vigente pone gli enti locali in grado di attuare, non dispone in questo modo dei necessari strumenti operativi, essendo estranee all'attuale concezione del mercato all'ingrosso funzioni tecniche quali il trasporto dai luoghi di produzione ai punti di vendita al dettaglio, lo stoccaggio, la lavorazione e la predisposizione dei prodotti per la vendita al consumatore, l'informazione sui prezzi.

Il mantenimento in vigore, a livello nazionale, della legge n. 125 del 1959 sui mercati all'ingrosso, all'indomani della riforma istituzionale determinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha inoltre provocato uno scollamento tra i momenti decisionali centrale e periferico, privando regioni e comuni di un riferimento-quadro nazionale che ne orientasse le scelte sia normative sia operative.

L'inserimento della tematica relativa alla funzione di commercializzazione all'in-

grosso dei prodotti agro-alimentari nel contesto di questa proposta di legge va visto quindi come risposta ad una esigenza di aggiornamento e adeguamento del quadro giuridico-strutturale e come occasione di riaffermazione dell'importanza, ai fini della razionalizzazione del processo di smercio, dei momenti strutturali che esaltano la partecipazione attiva della produzione, della distribuzione, degli enti locali.

Nell'articolato, la tradizionale dizione di « mercato » è stata sostituita con il termine « centro annonario all'ingrosso », giudicato più rispondente a far cogliere la volontà di determinare la nascita di strutture finalizzate alla traduzione operativa delle scelte di politica annonaria effettuate in sede di governo centrale e regionale. Le finalità dei centri annonari all'ingrosso, indicate nell'articolo 17, riflettono in pieno questa esigenza, così come le norme relative alla istituzione e gestione: per essere strumenti di politica annonaria, la promozione, la realizzazione e la gestione dei centri debbono vedere il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione degli enti locali, degli operatori privati e di altri enti pubblici.

CAPO IV - *Credito.*

Da tempo si è avvertita l'esigenza di una ridefinizione complessiva del credito al commercio, in un'ottica di superamento del sistema dell'incentivazione finanziaria e creditizia. Pertanto, le proposte contenute nel capo IV della presente proposta di legge sono il frutto di una elaborazione volta ad individuare le linee sulle quali orientare l'attività del settore pubblico per agevolare l'accesso al credito da parte degli operatori commerciali, tenuto conto, peraltro, che la discriminante è rappresentata dalla risposta ai problemi di riconversione ed ammodernamento che sono oggi di fronte alla realtà della distribuzione commerciale italiana.

L'articolazione della proposta presuppone quindi uno stretto collegamento fun-

zionale ed operativo tra quadro normativo e disponibilità globale di credito finalizzata alla riconversione e all'ammodernamento del servizio commerciale.

Al fine di ricomporre in un contesto omogeneo programmazione dello sviluppo e dell'ammodernamento della distribuzione commerciale e attività creditizia, si è ritenuto di proporre la costituzione di uno strumento *ad hoc* in grado di realizzare una direzione coordinata dell'intervento creditizio inserita nel processo programmato ma senza modificazione della possibilità concreta degli operatori di far evolvere e realizzare la propria imprenditorialità.

Questo strumento è rappresentato da una « sezione speciale » di credito al commercio per la riconversione e l'ammodernamento delle attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, istituita presso la Banca nazionale del lavoro e dotata di un apposito « fondo di rotazione ». Anche l'individuazione dei « soggetti beneficiari » del credito, indicati all'articolo 25 e delle condizioni di accesso al credito è coerente con l'impostazione generale del discorso e con il contesto complessivo della legge-quadro. Inoltre, per dare maggiore enfasi alla direttrice di fondo che guida la proposta, è stata operata una distinzione tra credito di riconversione, di ammodernamento e credito ordinario a medio termine.

CAPO V - *Formazione professionale.*

La proposta in merito alla formazione professionale valorizza la competenza primaria delle regioni in questo campo e prevede la istituzione di centri regionali per la formazione professionale nel commercio.

CAPO VI - *Assistenza tecnica.*

È prevista la istituzione di un fondo destinato a finanziare la fase d'impostazione e studio di programmi di ristrutturazione e ammodernamento di imprese

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al dettaglio singole o associate, tramite una parte dei diritti fissi per l'iscrizione al REC.

CAPO VII — *Tutela del consumatore.*

Una legge che si proponga di stabilire dei principi per la programmazione del settore distributivo è certamente la sede opportuna per introdurre contestualmente delle disposizioni intese a realizzare alcuni obiettivi di difesa degli interessi dei consumatori, superando così almeno in parte un ritardo storico lamentato dal nostro Paese in questo campo.

L'Italia rimane forse l'unico tra i paesi europei a non aver fissato, contrariamente a quanto previsto dal trattato di Roma, norme regolatrici della concorrenza e limitatrici degli accordi di cartello e dei monopoli; uno dei pochi a non aver prescritto regole su l'uso corretto della pubblicità; a non aver previsto forme di riconoscimento e di sostegno (sul piano legale, della legittimazione in giudizio, del finanziamento) in favore delle organizzazioni dei consumatori; a non aver apprestato, infine, strutture pubbliche e parapubbliche aventi il compito di garantire, anche in contraddizione con le categorie economiche, il soddisfacimento degli interessi individuali e collettivi dei consumatori.

Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto di quanto è stato realizzato in questo campo negli altri paesi europei e delle esigenze che si pongono di apprestare anche nel nostro paese delle possibilità di difesa attiva agli interessi dei consumatori, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa che del diritto sostanziale per quanto riguarda l'informazione, la formulazione e la difesa dei consumatori, con la presente proposta di legge si è previsto:

sul piano dell'organizzazione amministrativa: la costituzione di un apposito Segretariato di Stato per i problemi dei consumatori, nonché di una Consulta na-

zionale dei consumatori aventi compiti di ricerca, di studio e consultivi;

sul piano del sostegno alle iniziative per la difesa dei consumatori: la costituzione di un fondo destinato a concorrere al finanziamento di specifici programmi promossi dalle strutture pubbliche e dalle organizzazioni dei consumatori ed alimentato da contributi a carico dello Stato (lire 500 milioni per il 1982) nonché dai proventi delle ammende irrogate per i casi di slealtà pubblicitaria o di abuso di posizione dominante;

sul piano dell'informazione: l'introduzione di precise norme per la regolamentazione della pubblicità, per la redazione delle quali sono state in buona parte utilizzate le norme contenute nel codice di autodisciplina pubblicitaria approvato in Italia a cura dell'apposito « Istituto di autodisciplina pubblicitaria »;

sul piano della difesa del consumatore da pratiche abusive: l'introduzione di norme e procedure contro « l'abuso di posizione dominante » nelle condizioni generali di contratto, e ciò ispirandosi alla disciplina introdotta in Francia con la legge 10 gennaio 1978, n. 78.23, nonché alle proposte formulate in materia dal Comitato consultivo dei consumatori presso la Commissione delle Comunità europee;

sul piano della programmazione legislativa:

a) l'impegno a promuovere un disegno di legge-quadro, a dare attuazione ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei consumatori della CEE per quanto attiene alla consultazione e alla rappresentanza alla difesa della salute, alla tutela economica, alla tutela giudiziaria, all'informazione dei consumatori;

b) l'impegno per il CIPE ad elaborare una proposta di riorganizzazione e ristrutturazione circa il funzionamento e la natura degli organismi pubblici preposti agli interventi e ai controlli in difesa dei consumatori, e ciò sulla base di apposita indagine conoscitiva che lo stesso CIPE dovrà realizzare entro sei mesi tramite il CNR e il CNEL.

CAPO VIII - *Apertura degli esercizi.*

La lettura degli articoli in cui si articola il capo VIII evidenzia chiaramente l'obiettivo fondamentale in cui si correlano tutte le indicazioni normative della presente proposta di legge.

Il commercio al dettaglio viene cioè considerato come un servizio per il consumatore. Da tale considerazione fondamentale, che in definitiva costituisce anche uno degli elementi che giustificano l'attuale regime vincolistico, ne discendono gli specifici disposti di legge del presente capo.

Da un lato le norme sul periodo massimo di chiusura senza giustificato motivo che vogliono garantire la possibilità di organizzare turni di ferie e così come, nelle zone ad alta densità turistica, la partecipazione « non di rapina » del commercio al complesso dei fattori attrattivo-ambientali.

Dall'altro le norme sull'orario di apertura, le quali, garantito un minimo e pre-determinato orario, tendono a dare spazio sia alle possibilità per il comune di proporre soluzioni articolate sul territorio sia alle imprese di correlarsi più strettamente al flusso temporale della domanda.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE
DISTRIBUTIVO COMMERCIALE

ART. 1.

(Obiettivi della programmazione del settore).

La programmazione del settore distributivo deve essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incrementare l'efficienza del sistema economico attivando quei processi di trasformazione del settore distributivo necessari per renderlo compatibile con le esigenze del sistema produttivo e del consumatore;

b) garantire che il processo di formazione del prezzo sottenda una equa remunerazione dei fattori della produzione nei diversi comparti di impresa;

c) massimizzare i livelli di tensione concorrenziale attraverso la salvaguardia e la incentivazione della compresenza delle diverse forme distributive;

d) incrementare la produttività media del settore distributivo attraverso la sua riconversione dimensionale, tecnologica e gestionale;

e) promuovere l'evoluzione endogena del settore anche tramite l'associazionismo economico tra le piccole e medie imprese e lo sviluppo della cooperazione tra consumatori;

f) avviare una politica attiva di orientamento dei consumi e di tutela del consumatore.

ART. 2.

(Programma nazionale di settore).

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati al precedente articolo 1, il CIPE predispose un programma quinquennale rivedibile annualmente.

Il programma è approvato dal CIPE in accordo con le regioni, sentite le organizzazioni sindacali delle categorie commerciali e delle altre categorie produttive, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni del movimento cooperativo, le associazioni dei consumatori.

Il programma dovrà tra l'altro indicare:

a) la rete dei centri annonari all'ingrosso e delle borse merci aventi interesse nazionale e interregionale individuando quelli da istituire o potenziare, da eliminare o ridimensionare, indicando le rispettive zone di influenza;

b) nel settore del commercio al dettaglio in sede fissa, la quantità di superficie di vendita che i piani comunali, attraverso le indicazioni programmatiche regionali, debbono gradualmente porre a disposizione per le autorizzazioni al rilascio della tabella merceologica VIII, di cui al successivo articolo 10;

c) le modalità operative per il coordinamento degli strumenti di intervento di cui alla presente legge;

d) la quantità relativa di risorse pubbliche destinabili ai diversi comparti del settore distributivo-commerciale da iscrivere nel bilancio di previsione annuale dello Stato, sul totale delle risorse destinate al settore economico-produttivo.

Il programma dovrà uniformarsi alle direttive in materia di distribuzione commerciale emanate dalla CEE.

Il primo programma dovrà essere approvato dal CIPE entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il 30 giugno di ciascun anno le regioni comunicano al CIPE la quantifica-

zione degli investimenti programmati dagli operatori del settore, richiedenti l'intervento di incentivazione finanziaria previsti dalla presente legge a valere sul bilancio dello Stato per l'esercizio successivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 3.

(Commissioni regionali e comunali).

Presso ciascuna regione e presso ciascun comune è istituita una commissione consultiva per il commercio ed attività similari.

La commissione deve essere consultata in merito a tutti i provvedimenti riguardanti il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di competenza dell'ente presso la quale è istituita.

Le delibere della commissione di cui al presente articolo sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato soltanto in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

Il segretario della commissione è un funzionario dell'ente nominato dal sindaco per le commissioni comunali e dal presidente della giunta regionale per le commissioni regionali.

I membri delle commissioni che non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo possono essere sostituiti.

Le spese di funzionamento delle commissioni sono a carico dell'ente presso il quale sono istituite.

Le commissioni durano in carica tre anni.

La commissione regionale è nominata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sentite le organizzazioni sindacali delle categorie commerciali e delle altre categorie produttive, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni del movimento cooperativo, le associazioni dei consumatori.

La commissione è presieduta dal presidente della giunta o dall'assessore delegato, è composta da un numero massimo di ventuno membri e può essere integrata stabilmente o saltuariamente dal presidente della stessa con esperti senza diritto di voto.

La commissione comunale è nominata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge dal consiglio comunale su proposta del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali delle categorie commerciali e delle categorie produttive, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni del movimento cooperativo, le associazioni dei consumatori.

La commissione è presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta da un massimo di quindici membri e può essere integrata stabilmente o saltuariamente dal presidente della stessa con esperti senza diritto di voto.

Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia la commissione può essere composta da un numero massimo di sette membri.

ART. 4.

*(Testo unico
della disciplina del commercio).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è delegato a raccogliere in un testo unico le disposizioni sulla disciplina delle attività distributivo-commerciali, ricomprendendo all'interno del testo unico anche la presente legge.

CAPO II

PIANIFICAZIONE DEL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E
DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRA-
ZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 5.

(Piano comunale).

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa, del commercio ambulante, delle attività di somministrazione degli alimenti e bevande i comuni predispongono un apposito piano unificando, in occasione dell'adozione e della revisione quadriennale ed anticipata del piano di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, i piani previsti dalle leggi 14 ottobre 1974, n. 524, e 19 maggio 1976, n. 398.

Il piano è predisposto in conformità alle prescrizioni programmatiche delle regioni. Fino a quando le regioni non procederanno ad emanare le prescrizioni programmatiche il piano comunale è predisposto conformemente a quanto dispongono le suddette leggi, i relativi regolamenti di esecuzione e la presente legge.

Il rilascio delle autorizzazioni non può essere negato se non in forza di esplicite e puntuali disposizioni di legge e del piano.

Il piano deve essere corredato da una relazione tecnico-programmatica che riporti l'analisi dello stato di fatto della consistenza del settore ed evidenzi il processo tecnico-metodologico che ha portato alla definizione del piano e la compatibilità dello stesso alle prescrizioni programmatiche regionali.

ART. 6.

(Comuni esentabili dal piano).

I comuni con popolazione residente non superiore ai 5.000 abitanti possono chiedere, con delibera del consiglio comu-

nale, alla giunta regionale di essere esentati dalla predisposizione del piano.

Qualora ottengano l'esenzione di cui al precedente comma, i comuni suddetti non potranno rilasciare autorizzazioni per la tabella merceologica VIII e l'attività di rilascio delle autorizzazioni dovrà avvenire conformemente alle prescrizioni programmatiche della regione.

ART. 7.

(Contenuto del piano comunale).

Il piano detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della rete distributiva nelle diverse parti del territorio comunale.

Il piano deve obbligatoriamente indicare i limiti quantitativi per il rilascio delle autorizzazioni relativamente agli esercizi autorizzabili con le tabelle merceologiche I, II, III, IV, IX, XIV (quest'ultima limitatamente alla biancheria intima e accessori abbigliamento) di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1971, e VIII, di cui al successivo articolo 10, e per eventuali tabelle comunali costituenti articolazioni delle suddette tabelle. Tale indicazione potrà essere effettuata con riferimento a singole tabelle o ad aggregazioni di tabelle.

Il piano può demandare ad apposita delibera del consiglio comunale la definizione di specifiche e puntuali indicazioni normative o direttive. La delibera del consiglio comunale è immediatamente esecutiva e decorre dalla data di approvazione da parte del comitato regionale di controllo.

ART. 8.

*(Piani particolareggiati
e centri commerciali).*

La delibera del consiglio comunale per la definizione di specifiche e puntuali indicazioni normative e direttive può riguardare la definizione dell'assetto della rete distributiva in ristretti intorni territoriali.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In tal caso il piano deve indicare:

- a) l'ambito territoriale all'interno del quale sarà ubicato il ristretto intorno territoriale;
- b) i limiti quantitativi minimi e massimi per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) le modalità generali a cui attenersi nel rilascio delle autorizzazioni.

ART. 9.

(Prescrizioni programmatiche della regione).

Nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni debbono deliberare le prescrizioni programmatiche di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Le prescrizioni programmatiche della regione debbono indicare:

- 1) i settori merceologici ed i tipi di attività per i quali il piano comunale deve o può indicare limiti quantitativi ai fini del rilascio delle autorizzazioni oltre quanto disposto al secondo comma dell'articolo 7;
- 2) la quantità di superficie di vendita minima e massima relativa agli esercizi della tabella merceologica VIII che ciascun piano comunale deve porre a disposizione per il rilascio di autorizzazioni;
- 3) ogni altra prescrizione che non sia in contrasto con vigenti disposizioni di legge.

Le prescrizioni programmatiche delle regioni debbono adeguarsi alle indicazioni del programma nazionale per il settore distributivo commerciale emanate dal CIPE.

ART. 10.

(Tabelle merceologiche).

I comuni con apposita delibera del consiglio comunale hanno facoltà, previo consenso della giunta regionale, di intro-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

durre parziali modifiche alle tabelle merceologiche di cui al decreto ministeriale del 30 agosto 1971 in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

La tabella merceologica VIII è così modificata:

« VIII-1: tutti i prodotti alimentari e relativi prodotti non alimentari complementari (articoli per la pulizia della casa, della persona e del vestiario) per esercizi con superficie di vendita non inferiore a 200 metri quadrati e non superiore a 400 metri quadrati;

VIII-2: tutti i prodotti alimentari e relativi prodotti non alimentari complementari (articoli per la pulizia della casa, della persona e del vestiario, casalinghi, cartoleria, cancelleria, profumeria) per esercizi con superficie di vendita non inferiore a 400 metri quadrati e non superiore a 1.500 metri quadrati;

VIII-3: tutti i prodotti dell'abbigliamento di qualsiasi tipo e pregio per esercizi con superficie di vendita non inferiore a 400 metri quadrati (trattasi di prodotti di cui alle tabelle merceologiche IX, X e XIV, quest'ultima limitatamente agli accessori di abbigliamento, biancheria intima, articoli di pelletterie, non in pelle e cuoio);

VIII-4: tutti i prodotti per l'arredamento della casa per esercizi con superficie di vendita non inferiore a 1.000 metri quadrati (trattasi dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche X, XII e XIV, quest'ultima limitatamente agli articoli per la casa);

VIII-5: tutti i prodotti non alimentari per esercizi con superficie di vendita non inferiore a 400 metri quadrati;

VIII-6: tutti i prodotti non alimentari e alimentari per esercizi di vendita con superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati che esercitano l'attività di un unico spazio indiviso ».

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, sen-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tito il parere delle associazioni locali dei commercianti e delle associazioni dei consumatori procederanno a convertire, con riferimento all'articolazione precedentemente individuata, le autorizzazioni già rilasciate inerenti:

a) la tabella merceologica VIII;

b) aggregazioni di tabelle merceologiche rientranti di fatto nelle casistiche indicate.

ART. 11.

(Termini per la predisposizione del piano).

Il periodo di validità del piano è di quattro anni dalla data della sua approvazione.

Entro dodici mesi successivi alla scadenza quadriennale deve essere adottato il nuovo piano salvo un ulteriore periodo di proroga concesso dal presidente della giunta regionale su richiesta deliberata dal consiglio comunale.

Fino a quando non è adottato il nuovo piano resta in vigore il precedente.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede nel termine di dodici mesi alla predisposizione del piano dopo aver sentito la commissione di cui all'articolo 3 ed il consiglio comunale.

Il piano predisposto dal commissario è adottato dal consiglio comunale che contestualmente delibera pure il compenso da corrisponderci al commissario nei termini indicati nell'atto di nomina del presidente della giunta regionale.

Il comune può procedere alla variazione parziale del piano e all'adozione di un nuovo piano anche prima della scadenza quadriennale, anche al fine di uniformare i tempi di pianificazione commerciale con quelli di piani pluriennali di attuazione.

La variazione parziale è sottoposta al rispetto delle procedure previste per l'approvazione del piano e non ne modifica la scadenza quadriennale.

Nel periodo che intercorre tra la data della delibera di adozione del nuovo piano e la data della sua approvazione sono rilasciate esclusivamente le autorizzazioni il cui rilascio è compatibile con le prescrizioni del nuovo piano e con quelle del piano precedente.

ART. 12.

(Procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani).

Il consiglio comunale predispose il piano deliberandone l'adozione sulla scorta di un progetto presentato dalla giunta comunale.

Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni dalla comunicazione che la delibera di adozione è stata vistata da parte del comitato regionale di controllo.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale ed inserito nel Bollettino ufficiale della regione.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico fino a trenta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino ufficiale della regione. Entro tale termine chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni al piano, sulle quali deve deliberare il consiglio comunale.

Il sindaco entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al secondo comma precedente deve inserire nell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale l'esame delle eventuali osservazioni.

Il piano s'intende approvato alla data di comunicazione che la delibera sulle osservazioni è stata vistata dal comitato regionale di controllo o qualora non siano state presentate osservazioni alla data della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

Il sindaco deve trasmettere alla giunta regionale una copia dei piani approvati nonché delle eventuali variazioni parziali.

ART. 13.

(Attività non soggette alle prescrizioni del piano comunale).

Non sono soggette alle prescrizioni del piano comunale le autorizzazioni per lo esercizio delle attività di vendita al minuto e delle attività di somministrazione degli alimenti e bevande rientranti nelle seguenti fattispecie:

a) le cooperative di consumo quando attendono alla distribuzione di merci al minuto esclusivamente a favore dei soci;

b) la vendita sul catalogo in qualsiasi forma sia esercitata (corrispondenza, telefonica, a domicilio);

c) la somministrazione degli alimenti e bevande negli alberghi, pensioni, locande, campeggi, e comunque in tutti i complessi ricettivi a carattere turistico, qualora sia esercitata esclusivamente nei confronti della clientela pernottante;

d) la somministrazione degli alimenti e bevande all'interno di:

1) edifici nei quali si svolgono attività lavorative;

2) ospedali, scuole, luoghi destinati al culto, caserme, comunità;

3) grandi impianti d'interesse pubblico la cui distribuzione degli spazi e delle funzioni sia di competenza di un unico ente gestore (stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, autoporti, autostrade, mercati, eccetera);

4) sedi di associazioni di qualsiasi tipo;

alla condizione che l'attività sia esercitata in locali interni, senza accesso diretto dalla pubblica via o piazza e senza esposizione di targhe, insegne e simili.

Le attività suddette sono comunque soggette alla verifica del rispetto delle condizioni di legge e dei requisiti igienico-sanitari.

La distribuzione al minuto di merci all'interno delle sedi di enti o imprese pub-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bliche o private è consentita solo attraverso la costituzione entro due anni di cooperative di consumo i cui soci siano dipendenti dei suddetti enti o imprese.

ART. 14.

(Stato di fatto della pianificazione del rilascio delle autorizzazioni).

Il presidente della giunta regionale procede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione entro il 31 marzo di ogni anno:

a) l'elenco dei comuni il cui piano scade nel corso dell'anno con la relativa data di scadenza;

b) l'elenco dei comuni il cui piano era scaduto e non rinnovato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e la relativa data di scadenza;

c) l'elenco dei comuni che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente risultavano esentati dalla formazione del piano;

d) l'elenco dei comuni nei quali, a norma del quarto comma dell'articolo 11, avrebbe dovuto essere nominato il commissario *ad acta*, e gli estremi dell'eventuale decreto di nomina.

Le regioni, congiuntamente alle unioni regionali delle camere di commercio, procedono a rendere pubblico entro il 30 giugno di ogni anno lo stato di fatto inerente le autorizzazioni al commercio al dettaglio in sede fissa per la tabella merceologica VIII risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Unione italiana delle camere di commercio provvede a pubblicare entro il 30 settembre il relativo consuntivo nazionale.

ART. 15.

(Rapporti tra il piano commerciale e gli strumenti urbanistici).

La presentazione del piano commerciale al consiglio comunale dovrà essere corredata da una relazione di verifica di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti.

Qualora il piano commerciale implichi modificazioni nelle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, il consiglio comunale deve deliberare, all'atto di approvazione del piano, la richiesta di variante agli strumenti urbanistici stessi.

Nel caso in cui le previsioni di nuovi strumenti urbanistici richiedano la revisione parziale o totale del piano vigente, la giunta comunale è tenuta a portare al consiglio comunale per l'adozione la revisione parziale del piano o il nuovo piano, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di approvazione dello strumento urbanistico.

CAPO III

CENTRI ANNONARI ALL'INGROSSO

ART. 16.

*(Programmazione
di centri annonari all'ingrosso).*

I centri annonari all'ingrosso sono strutture di servizio di pubblica utilità attrezzate per lo svolgimento di operazioni di commercializzazione, accumulazione e conservazione dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e del bestiame, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi sia trasformati o conservati, dei prodotti della floricoltura, delle sementi, delle piante ornamentali e da vivaio, dei mezzi di produzione agricola.

Nell'ambito dei centri annonari può essere previsto, in aree apposite, anche l'insediamento di attività private connesse con la commercializzazione all'ingrosso concernenti la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti, nonché di attività accessorie attinenti allo svolgimento del commercio all'ingrosso.

Le norme relative alla programmazione, istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso vengono emanate dalla regione, con legge regionale, ai sensi dell'articolo 54, lettera e), del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sulla base delle indicazioni scaturite da appositi piani regionali che ciascuna regione dovrà predisporre in conformità al programma approvato dal CIPE e tenuto conto delle indicazioni contenute nella presente legge dello Stato.

ART. 17.

(Finalità dei centri annonari all'ingrosso).

Le attività mercantili di commercializzazione, accumulazione e conservazione nei centri annonari all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, debbono essere finalizzate a:

1) favorire rapporti diretti tra produzione e distribuzione;

2) migliorare le tecniche di approvvigionamento delle derrate alimentari;

3) concorrere ad orientare e razionalizzare le produzioni ed i consumi;

4) favorire la concentrazione delle funzioni mercantili all'ingrosso;

5) garantire la presenza nel processo di circolazione delle merci di tutti i soggetti e di tutte le organizzazioni interessate alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui trattasi;

6) concorrere alla tutela del consumatore sotto il profilo igienico-sanitario ed economico;

7) garantire la corretta gestione e diffusione delle informazioni di mercato;

8) favorire l'associazionismo e la cooperazione a livello della produzione, della distribuzione e dei servizi;

9) contribuire alla formazione professionale a livello di tutte le categorie che lavorano ed operano nell'ambito dei centri annonari;

10) garantire che i centri annonari svolgano la funzione grossista, determinando, sulla base di criteri economici prefissati dalle regioni, il numero delle im-

prese di ogni centro annonario ed i minimi livelli di alcuni loro parametri economico-organizzativi.

Le finalità di cui sopra dovranno essere recepite nel programma del CIPE e nelle direttive regionali relative alla progettazione e gestione dei centri annonari all'ingrosso.

ART. 18.

*(Istituzione e gestione
dei centri annonari all'ingrosso).*

L'istituzione dei centri annonari all'ingrosso deve essere promossa, nell'ambito del programma approvato dal CIPE e dalle specifiche direttive emanate dalle regioni, dalle stesse regioni, dalle province, dai comuni o loro associazioni e da tutti i soggetti dotati di personalità giuridica interessati alla realizzazione delle finalità generali attribuite ai centri annonari all'ingrosso.

Nell'emanare le proprie direttive, le regioni dovranno tenere conto degli interessi prevalenti nell'ambito regionale ed assicurare la massima capacità di partecipare all'istituzione ed alla gestione.

In particolare, le regioni dovranno promuovere e favorire l'iniziativa congiunta, e la conseguente partecipazione alla gestione, del maggior numero possibile di enti locali interessati all'attività ed ai servizi di ciascun centro annonario all'ingrosso.

I centri annonari all'ingrosso, di cui venga autorizzata l'istituzione in base alle norme emanate dalle regioni, sono gestiti da consorzi o società costituite tra enti locali territoriali, enti pubblici o di diritto pubblico, consorzi, cooperative, associazioni di produttori e di imprenditori singoli ed associati.

I consorzi e le società di gestione debbono vedere la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici attraverso proprie società.

Singoli comuni possono organizzare in collegamento con centri annonari all'in-

grosso attività annonarie aventi limitata importanza economica e periodicità stagionale.

Relativamente alle iniziative di interesse nazionale o interregionale eventualmente individuate nell'ambito del programma di cui all'articolo 2 approvato dal CIPE le regioni interessate da ciascuna delle iniziative verranno chiamate ad adeguare i rispettivi piani regionali, a predisporre gli strumenti urbanistici e normativi necessari all'attuazione delle stesse a partecipare alla gestione, a promuovere la partecipazione di tutti i soggetti di cui al primo comma del presente articolo, ad intervenire per tutti gli ulteriori aspetti di propria competenza.

ART. 19.

*(Modalità di gestione
dei centri annonari all'ingrosso).*

Le modalità di gestione, le competenze e le responsabilità degli organi di gestione, i controlli pubblici sulle gestioni, vengono disciplinati con legge regionale.

I bilanci degli enti di gestione dei centri annonari all'ingrosso sono autonomi rispetto ai bilanci degli enti partecipanti alla gestione stessa.

La gestione deve assicurare, attraverso una appropriata attività amministrativa ed economico-finanziaria, la disponibilità delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità dei centri annonari all'ingrosso.

Il reddito dei consorzi e delle società di gestione dei centri annonari all'ingrosso è esente dall'imposta sulle persone giuridiche (IRPEF) e dall'imposta locale sui redditi (ILOR).

ART. 20.

*(Piano regionale
dei centri annonari all'ingrosso).*

Il piano regionale dei centri annonari all'ingrosso dovrà essere predisposto entro due anni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge e dovrà considerare i seguenti aspetti:

1) analisi delle caratteristiche strutturali ed operative dei centri annonari già operanti sul territorio regionale;

2) definizione di una rete di centri annonari che comprenda quelle già esistenti e indichi i fabbisogni di nuove strutture e le caratteristiche funzionali e merceologiche delle medesime;

3) indicazioni degli *standards* minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie.

Dal piano regionale dovranno altresì scaturire indicazioni per gli organi decisionali regionali in ordine a:

a) modalità di istituzione e gestione dei centri annonari all'ingrosso;

b) regolamento-tipo per i centri annonari all'ingrosso;

c) compiti e funzionamento delle commissioni di mercato;

d) compiti dei direttori di mercato;

e) controlli sui servizi presenti nei centri annonari o istituzione dei servizi stessi;

f) controlli sul commercio all'ingrosso fuori mercato.

CAPO IV

CREDITO

ART. 21.

(Finalità del credito al commercio).

Il credito al commercio ha le seguenti finalità:

a) sviluppare la scelta dell'associazionismo economico tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, promuovere lo sviluppo della cooperazione dei consumatori, anche con diretta partecipazione di enti locali o di altri enti pubblici;

b) ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente efficienti al fine di aumentare la produttività delle imprese e di assicurare la realizzazione dei piani di adeguamento e sviluppo zonali, regionali e nazionali;

c) favorire gli investimenti nell'attività mercantile per garantire attraverso centri integrati di servizio polivalenti risultati occupazionali più stabili.

ART. 22.

(Sezione speciale per il credito al commercio).

Presso la Banca nazionale del lavoro è costituita la sezione speciale di credito al commercio per la riconversione e l'ammodernamento delle attività all'ingrosso e al dettaglio.

Essa opererà secondo le modalità previste dalla legge bancaria e in conformità alla legislazione per il credito speciale ed è anche abilitata alla gestione di un fondo di rotazione per la riconversione e l'ammodernamento delle attività commerciali.

ART. 23.

(I soggetti beneficiari del credito al commercio).

I soggetti beneficiari sono:

1) gli enti associativi e cooperativi costituiti da almeno tre esercenti attività commerciali di qualsiasi tipo, che agli enti cedano in proprietà i rispettivi esercizi, o che, non avendo effettuato tale cessione, chiudano gli esercizi stessi non appena l'ente inizi la propria attività;

2) commercianti al dettaglio che riconvertano o specializzino i loro esercizi in connessione con l'attivazione nella loro zona di influenza di una grande struttura di vendita avente la stessa gamma merceologica;

3) operatori commerciali che trasferiscano i loro esercizi da una zona satura

VIII. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ad una zona di sviluppo commerciale indicate dall'autorità comunale;

4) operatori commerciali che partecipino alla realizzazione di un centro commerciale e vi trasferiscano i rispettivi esercizi;

5) operatori commerciali che debbano trasferire i loro esercizi per esigenze di viabilità o in osservanza di prescrizioni urbanistiche;

6) operatori commerciali che ammodernino o riconvertano il loro esercizio, nell'ambito delle disposizioni di un piano commerciale;

7) cooperative fra consumatori e loro consorzi, anche costituiti con la partecipazione di enti locali territoriali o di altri enti pubblici.

ART. 24.

(Fondo di rotazione).

È autorizzata a favore del fondo di rotazione per la riconversione e l'ammodernamento delle attività commerciali, l'annua anticipazione di lire 100 miliardi per gli esercizi finanziari 1980-1985, da iscriverne in un unico capitolo del bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il fondo di rotazione è reintegrato ed incrementato per capitale dagli interessi corrisposti dalle attività mutuarie.

Tali somme saranno destinate al commercio all'ingrosso nella percentuale del 30 per cento.

ART. 25.

*(Tassi di riferimento,
durata dei finanziamenti).*

Il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; comunque, ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento previsti dall'articolo 21

della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento.

Per le operazioni di credito di riconversione la durata dei finanziamenti non può essere superiore a dieci anni, e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a quindici anni.

La durata delle operazioni è ridotta ad otto anni per il credito d'ammodernamento ed il tasso di interesse di cui al primo comma è ridotto al 40 per cento del tasso di riferimento.

ART. 26.

(Operazioni di credito di riconversione).

Sono operazioni di credito di riconversione:

1) i prestiti per l'acquisizione di aree, per la costruzione, ampliamento o acquisto dei locali per l'esercizio delle attività di distribuzione commerciale associata e cooperativa ivi compresi i servizi e gli impianti accessori: l'importo concedibile è il 100 per cento della spesa, fino ad un massimo di lire 100 milioni, ed il 25 per cento della spesa fino ad un massimo di un miliardo, con rimborso al massimo in dieci anni;

2) i prestiti per acquisto di macchinari o attrezzature: l'importo concedibile è il 75 per cento della spesa, fino ad un massimo di lire 100 milioni e il 30 per cento della spesa fino ad un massimo di lire 500 milioni, con rimborso al massimo in cinque anni;

3) i prestiti per acquisto di merci per la formazione di scorte: l'importo concedibile è il 50 per cento della spesa, fino ad un massimo di lire 50 milioni, con rimborso al massimo in tre anni;

4) i prestiti per la locazione finanziaria ai fini della dotazione di cui al precedente n. 1): le relative operazioni dovranno essere effettuate direttamente da società esercenti la locazione finanziaria.

Possono essere finanziati anche investimenti e acquisti effettuati entro un anno precedenti la presentazione della domanda.

ART. 27.

(Operazioni di credito di ammodernamento).

Sono operazioni di credito di ammodernamento al commercio i prestiti ed i mutui per gli scopi seguenti:

a) riconversione o ristrutturazione in seguito ad ampliamento o trasferimento dell'ubicazione dell'attività di vendita;

b) acquisto e messa in opera di impianti di refrigerazione e conservazione delle merci, nonché di apparecchiature previste dalle disposizioni e dai regolamenti comunitari;

c) acquisti di macchine per l'espletamento di un migliore servizio al consumatore richiesto dalle leggi dello Stato.

ART. 28.

(Soggetti beneficiari del credito di ammodernamento).

I prestiti ed i mutui possono essere concessi a:

a) le società, le società cooperative e loro consorzi iscritti nello schedario generale della cooperazione, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali integrati, i centri operativi aderenti alle Unioni volontarie, enti e società commerciali in forza di un titolo che consenta loro l'esecuzione dei lavori, opere ed impianti progettati, nonché dell'onere del prestito o mutuo e la presentazione della garanzia richiesta. I soggetti di cui alla presente lettera potranno beneficiare dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo, avvalendosi anche del tramite degli enti finanziari e regionali e di altri enti con analoghe funzioni;

b) le cooperative tra consumatori ed i loro consorzi anche con la partecipazione degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) le piccole e medie imprese esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I prestiti ed i mutui per gli scopi di cui al precedente articolo 27 possono essere accordati con preferenza a cooperative fra consumatori commerciali e loro consorzi, iscritti nello schedario generale della cooperazione ed associazioni di operatori e di loro unioni riconosciute.

ART. 29.

(Requisiti tecnici).

La concessione dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 27 è subordinata all'accertamento della convenienza tecnica ed economica dell'operazione e deve essere contenuta nel limite del 75 per cento della somma ritenuta congrua per la realizzazione dei programmi di investimenti e di ammodernamento sulla base della domanda presentata e della documentazione richiesta.

ART. 30.

(Istruttoria della domanda).

Per ottenere la concessione dei prestiti e dei mutui di cui ai precedenti articoli occorre presentare:

1) una domanda da cui risulti l'ammontare, lo scopo e la durata della sovvenzione richiesta, la garanzia offerta, nonché:

a) l'azienda su cui si intende utilizzare il prestito o mutuo, con l'indicazione: della sua ubicazione, dell'eventuale denominazione, della superficie e della ripartizione di questa per gamma merceologica, del richiedente; del titolo che consente al richiedente l'esecuzione dei lavori, delle opere e degli impianti progettati e l'assunzione dell'onere del prestito o mutuo; dei prestiti e dei mutui in corso che attengono all'azienda;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) l'area che si intende acquisire con le indicazioni idonee ad identificarla;

c) la struttura che si intende costruire, ampliare o acquisire;

2) la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria tecnico-legale dell'operazione, ed in particolare:

a) certificato della camera di commercio competente per territorio attestante l'iscrizione al registro delle ditte;

b) attestato dell'INPS di iscrizione nella categoria commerciale per le attività miste;

c) copia dell'autorizzazione commerciale o della licenza di pubblica sicurezza nei casi in cui sono previste dalla legge.

ART. 31.

(Credito ordinario a medio termine).

Gli istituti e le aziende di credito abilitati ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, ad accordare ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 28 della presente legge finanziamenti a medio termine per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 29.

Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma precedente sono autorizzati ad acquisire a garanzia delle operazioni da esse effettuate lo speciale privilegio disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Gli stessi istituti e aziende di credito sono tenuti ad acquisire garanzie reali sugli immobili aziendali oggetto del finanziamento, ove ciò sia possibile, e sui mobili aziendali solo qualora tali beni, per la loro durata, siano idonei a costruire una congrua garanzia, anche se parziale.

I finanziamenti di cui al primo comma, qualora ottengano dalla regione l'agevolazione, sono ammessi all'intervento del Medio credito centrale; possono essere am-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

messi all'intervento del Medio credito centrale anche i finanziamenti per i quali non viene richiesta l'agevolazione.

I finanziamenti ammessi all'intervento del Medio credito centrale sono concessi ad un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, non superiore al tasso di riferimento di cui al precedente articolo.

La durata dell'intervento del Medio credito centrale è elevata a dieci anni, e quindici anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32.

*(Modalità di erogazione
del credito ordinario a medio termine).*

I prestiti e i mutui di cui al precedente articolo 31 sono concessi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 34, mediante la stipula di un apposito atto.

La somministrazione dei suddetti prestiti o mutui deve essere eseguita in base ad un piano tecnico-finanziario. Ogni qualvolta la natura dei lavori delle opere e degli impianti progettati comporti l'impegno frazionato della somma mutuata, la prima somministrazione sarà contenuta nei limiti del finanziamento previsto in detto piano per il primo gruppo dei lavori, impianti da eseguire o spese da erogare. L'anticipazione, comunque, non potrà essere inferiore al 25 per cento del piano approvato. Le somministrazioni successive verranno effettuate in relazione all'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori, e degli impianti già finanziati.

L'ammortamento dei prestiti e dei mutui di cui al presente articolo ha la durata non superiore ai 15 anni a decorrere dal secondo anno della somministrazione.

L'ammortamento dei prestiti e mutui suddetti avrà sempre inizio con il 1° gennaio o il 1° luglio ed avverrà in rate semestrali o annuali costanti, comprensive di capitali ed interessi.

ART. 33.

(Schedario del credito al commercio).

In ogni provincia è istituito presso la camera di commercio uno schedario del credito al commercio, dove vanno annotati i prestiti ed i mutui di cui alla presente legge.

La tenuta dello schedario suddetto è affidata alla filiale della Banca d'Italia nel capoluogo di provincia.

La competente filiale della Banca d'Italia è tenuta a fornire, entro trenta giorni da quello del ricevimento della richiesta, le notizie risultanti dallo schedario circa i prestiti e i mutui esistenti che si riferiscono ai nominativi delle aziende mercantili, istituti ed enti esercenti il credito al commercio.

La Banca d'Italia determinerà le norme per la tenuta degli schedari e per gli adempimenti relativi e stabilirà la misura dei diritti fissi che le proprie filiali potranno richiedere per il servizio.

ART. 34.

*(Disposizione
per le province di Bolzano e Trento).*

Le province autonome di Bolzano e Trento, per agevolare l'accesso al credito commerciale di cui all'articolo 2 della presente legge, a favore degli imprenditori mercantili, singoli o associati, cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni riconosciute, potranno disporre garanzie e fidejussioni da attuarsi attraverso organismi finanziari o altri istituti ed enti appositamente delegati.

ART. 35.

*(Comitato esecutivo
della sezione di credito speciale).*

Il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito al commercio:

a) stabilisce i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;

b) accerta i requisiti di ammissibilità al fondo di ciascun progetto presentato;

c) delibera l'accoglimento totale o parziale nonché il rigetto motivato di ciascuna domanda di finanziamento e/o contributo in conto capitale o interessi.

Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive in caso di mancato rimborso, sono curate dalla sezione secondo le proprie norme statutarie.

ART. 36.

(Gestione e controllo del fondo).

La sezione speciale per il credito al commercio gestisce il fondo con amministrazione e contabilità separate.

Il controllo sulla gestione è esercitato dal collegio sindacale della sezione medesima.

ART. 37.

(Composizione del consiglio di amministrazione della sezione di credito speciale).

Il consiglio di amministrazione della sezione è nominato con decreto dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

Esso è presieduto dal presidente della Banca nazionale del lavoro ed è composto:

- 1) dal presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 4) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- 5) dal direttore generale della Banca nazionale del lavoro;

6) da un rappresentante designato in comune accordo dagli istituti partecipanti al fondo di dotazione della sezione, diversi dalla Banca nazionale del lavoro;

7) da tre rappresentanti delle confederazioni di categoria;

8) da un rappresentante della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL;

9) da un rappresentante delle centrali del movimento cooperativo italiano.

Il comitato esecutivo esercita i poteri conferitigli dalla presente legge e quelli che il consiglio di amministrazione provvederà a delegargli.

ART. 38.

(Collegio sindacale della sezione di credito speciale).

Il collegio sindacale della sezione è nominato con decreto dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

Esso è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

I membri effettivi sono designati rispettivamente:

- a) uno dal Ministero del tesoro;
- b) uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) uno da parte delle organizzazioni di categoria;
- d) uno da parte della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL;
- e) uno da parte delle centrali del Movimento cooperativo italiano.

I due membri supplenti sono di nomina della Banca nazionale del lavoro.

Il collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

CAPO V

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 39.

(Centri regionali di formazione professionale per il commercio e preavviamento al lavoro).

Le regioni istituiscono centri regionali di formazione professionale per il commercio articolati territorialmente aventi il compito di attuare programmi di aggiornamento, formazione e riconversione degli operatori, degli addetti e dei quadri intermedi del settore distributivo commerciale.

I centri sono la sede istituzionale nella quale, in accordo con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vengono gestiti i contratti di formazione-lavoro e preavviamento al lavoro riguardanti il settore distributivo commerciale.

ART. 40.

(Modelli organizzativi e programmi formativi).

Il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ed avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), determina, in accordo con le regioni, le linee generali dei modelli organizzativi e dei programmi formativi.

ART. 41.

(Corsi abilitanti).

Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge solo i centri di cui all'articolo 39 saranno autorizzati alla realizzazione di corsi di formazione abilitanti per l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC).

CAPO VI

ASSISTENZA TECNICA
PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

ART. 42.

(Fondo per l'assistenza tecnica).

Al fine di promuovere l'evoluzione della struttura del sistema distributivo al dettaglio le camere di commercio istituiscono annualmente un fondo per l'assistenza tecnica.

Tale fondo può essere integrato mediante contributi della regione, dei comuni, delle associazioni sindacali delle categorie commerciali, da fondi provenienti dal bilancio dello Stato e degli altri organismi pubblici.

Le camere di commercio debbono destinare annualmente al fondo una somma pari ad almeno il 50 per cento delle entrate realizzate nell'anno precedente inerenti i diritti fissi per l'iscrizione al REC.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti fissi per l'iscrizione al REC sono fissati in lire 80.000.

ART. 43.

(Destinazione del fondo).

Il fondo di cui all'articolo 42 è destinato a finanziare i costi che le piccole e medie imprese commerciali al dettaglio singole o associate dovrebbero sostenere nella fase di studio e di avviamento di iniziative di ristrutturazione e di ammodernamento realizzate in conformità alle prescrizioni programmatiche della regione.

Rientrano tra i costi di cui al comma precedente quelli inerenti lo studio di fattibilità dell'iniziativa, l'assistenza tecnico-gestionale in fase di inizio dell'attività, la formazione professionale degli addetti.

ART. 44.

(Gestione del fondo).

Le domande per accedere al fondo di cui all'articolo 42 debbono essere indirizzate al presidente della camera di commercio nel cui territorio di competenza è ubicata o ubicabile l'iniziativa.

Sulle domande delibera quadrimestralmente la giunta camerale, integrata da un rappresentante della regione. La giunta camerale così costituita dovrà inoltre preventivamente stabilire:

a) le modalità di presentazione delle domande stesse e la relativa documentazione necessaria;

b) le procedure ed i criteri per l'esame delle domande.

Entro il 31 marzo di ogni anno le camere di commercio rendono pubblico l'elenco delle domande presentate e l'elenco delle domande ammesse a contributo.

CAPO VII

TUTELA DEL CONSUMATORE

ART. 45.

(Segretariato per i problemi dei consumatori).

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito il Segretariato per i problemi dei consumatori, al quale è preposto un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Al Segretariato per i problemi dei consumatori spetta promuovere il coordinamento dell'attività di difesa dei consumatori sia sul piano legislativo che amministrativo, all'interno del Governo e nei rapporti del Governo con il Parlamento, le regioni e gli enti locali, gli organismi comunitari ed internazionali; promuovere e coordinare l'attività della Consulta nazio-

nale dei consumatori; esprimere pareri circa l'utilizzo del fondo per l'organizzazione e la difesa dei consumatori; promuovere rapporti negoziali collettivi tra le organizzazioni dei consumatori e quelle delle imprese di produzione e di distribuzione; promuovere e verificare l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 60.

ART. 46.

(Consulta nazionale dei consumatori).

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge è istituita, presso il Segretariato per i problemi dei consumatori, la Consulta nazionale dei consumatori.

Essa è composta di trenta membri, di cui sedici in rappresentanza delle organizzazioni dei consumatori, sei in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, della pubblica istruzione, delle partecipazioni statali, dei beni culturali e ambientali, tre in rappresentanza delle regioni, tre in rappresentanza delle organizzazioni delle imprese agricole, industriali e della distribuzione, un rappresentante degli editori di periodici e uno degli operatori della pubblicità, oltre il Sottosegretario di Stato per i problemi dei consumatori, che la presiede.

Spetta alla Consulta esprimere parere obbligatorio sui disegni di legge governativi, nonché sui decreti e regolamenti che riguardano anche in modo indiretto l'interesse dei consumatori; formulare proposte concernenti la regolamentazione della pubblicità, dell'etichettaggio informativo, delle modalità di garanzia sui beni durevoli, delle condizioni generali di contratto, delle sostanze alimentari (con particolare riguardo all'uso di additivi o coloranti), del controllo pubblico dei prezzi (con particolare riferimento alle azioni da intraprendere per garantirne la trasparenza), della concorrenza e dei monopoli, della distribuzione commerciale e degli orari dei negozi, nonché in merito ai programmi di educazione dei consumatori, alla formazio-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ne professionale, alla documentazione statistica, legislativa e di diritto comparato in materia di difesa dei consumatori.

La Consulta si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente, e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 47.

(Fondo nazionale per l'organizzazione e la difesa dei consumatori).

Presso il Ministero del tesoro è costituito il fondo per l'organizzazione e la difesa dei consumatori, alimentato dai proventi delle ammende di cui al successivo articolo 55, nonché da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato stabiliti annualmente dal CIPE, sentito il Segretariato per i problemi dei consumatori.

In conformità agli indirizzi di massima fissati dal CIPE, il fondo concorre al finanziamento di programmi di educazione al consumo realizzati per iniziativa delle autorità centrali, delle regioni e degli enti locali, nonché di programmi specifici di educazione e di ricerca presentati dalle organizzazioni dei consumatori.

Per l'anno 1982, lo stanziamento a carico dello Stato per il funzionamento del fondo è stabilito in lire cinquecento milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, detto stanziamento nel capitolo interessato dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo.

ART. 48.

(Legge-quadro sui diritti dei consumatori - Organizzazione dei consumatori).

In attesa di una legge-quadro destinata a disciplinare, anche in attuazione delle apposite direttive della CEE, i fondamentali diritti dei consumatori per quanto attiene alla consultazione e alla rappresentanza, alla salute e alla sicurezza, alla salvaguardia degli interessi economici, all'informazione e all'istruzione, al risarcimen-

to dei danni e all'assistenza legale, le organizzazioni dei consumatori considerate agli effetti della presente legge sono quelle promosse dai sindacati dei lavoratori e dalle centrali cooperative rappresentate nel CNEL, nonché quelle che siano state ammesse a far parte dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) o che comunque operino con continuità almeno in cinque regioni da almeno due anni, avendo dato prova di serietà e di assoluto rigore nella difesa degli interessi dei consumatori.

ART. 49.

(Lealtà pubblicitaria).

La pubblicità deve avere carattere informativo. Essa deve essere veritiera e corretta, ed evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità od esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti, le citazioni tecniche e i termini scientifici usati.

ART. 50.

(Utente del messaggio pubblicitario).

Agli effetti delle norme del presente titolo, viene preso in considerazione quale utente del messaggio pubblicitario il consumatore meno provveduto di capacità critiche fra le varie categorie di prevedibili destinatari del messaggio stesso.

ART. 51.

*(Identificazione della pubblicità:
pubblicità comparativa).*

La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

altro genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta mediante idonei accorgimenti.

La comparazione, diretta o indiretta, è consentita quando sia intesa ad illustrare sotto l'aspetto tecnico ed economico le caratteristiche e i vantaggi reali del prodotto pubblicizzato.

ART. 52.

(Dimostrazione della verità dei messaggi).

Chiunque si avvale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta delle autorità pubbliche preposte alla tutela del consumatore nonché delle organizzazioni dei consumatori, la veridicità dei dati, illustrazioni, affermazioni, descrizioni, testimonianze utilizzate nel messaggio pubblicitario.

ART. 53.

(Sicurezza e garanzie).

Quando si tratta di prodotti suscettibili di presentare pericoli, specialmente se non possono facilmente essere riconosciuti come tali dal consumatore, la pubblicità deve indicarli con chiarezza.

In ogni caso, essa non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e responsabilità nei confronti dei pericoli per la salute e la sicurezza del consumatore stesso e della collettività.

I termini « garanzia », « garantito » e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.

ART. 54.

*(Garanzia contrattuale aggiuntiva.
Annullamento del contratto).*

Ogni vanteria pubblicitaria palesemente non iperbolica deve intendersi come garanzia contrattuale aggiuntiva in favore

del consumatore. In ogni caso, l'acquirente tratto in errore dal messaggio pubblicitario può chiedere l'annullamento del contratto. Le relative azioni si prescrivono entro due anni dalla consegna del prodotto.

ART. 55.

(Sanzioni penali).

Ogni violazione dei doveri di correttezza pubblicitaria di cui ai precedenti articoli, accertata su iniziativa del giudice ovvero su azione promossa dagli organismi pubblici di tutela del consumatore, dalle organizzazioni dei consumatori o dai singoli utenti danneggiati, è punita con l'ammenda da 10 a 100 milioni di lire, da devolversi allo speciale fondo di cui all'articolo 47.

Oltre alla cessazione della pubblicità incriminata, il giudice potrà disporre, a spese del contravventore, una adeguata azione di pubblicità correttiva.

ART. 56.

(Effetto della cosa giudicata).

Per ogni controversia relativa ad azioni previste dall'articolo che precede, l'effetto della cosa giudicata, nei limiti in cui è favorevole al consumatore, si estende a favore degli acquirenti od utenti del medesimo prodotto o servizio, qualora parti attuali o potenziali di un'identica controversia.

ART. 57.

(Normative di autoregolamentazione).

Ogni normativa di autoregolamentazione pubblicitaria, quando largamente nota e seguita, assume, per la parte in cui è favorevole al consumatore, valore di norma consuetudinaria vincolante la generalità degli operatori.

ART. 58.

(Condizioni generali di contratto).

A parziale modifica di quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, con abuso della propria situazione dominante, e che comportino gravi limitazioni ai diritti del contraente più debole, sono nulle anche se specificamente approvate per iscritto.

Il giudice che dichiara la nullità, su istanza delle organizzazioni dei consumatori o di chiunque vi abbia interesse, può condannare il convenuto a versare al Fondo per la tutela dei consumatori una somma equivalente al beneficio illecito che le clausole abusive possono avere procurato al convenuto stesso.

ART. 59.

(Commissione per le condizioni generali di contratto).

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge è costituita, presso il Segretariato per i problemi dei consumatori, la commissione per le condizioni generali di contratto, composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da due esperti in materie giuridiche, anch'essi nominati dal Sottosegretario di Stato per i problemi dei consumatori nonché da quattro esperti, due dei quali in rappresentanza delle organizzazioni dei consumatori e due in rappresentanza delle organizzazioni degli imprenditori.

La commissione provvede all'esame delle condizioni generali di contratto, ivi comprese le clausole di garanzia, predisposte dai produttori di beni o servizi e comunica agli interessati le clausole ritenute abusive ai sensi dell'articolo che precede.

ART. 60.

(Educazione del consumatore).

Nel contesto del programma di cui all'articolo 2, il CIPE, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il Ministero della sanità fornirà indicazioni e direttive per l'educazione del consumatore. Tali indicazioni dovranno anche interessare:

a) programmi di istruzione su problemi dell'alimentazione e dei consumi nelle scuole dell'obbligo, da realizzarsi di intesa tra le regioni ed i provveditorati agli studi;

b) l'istituzione dei corsi superiori per laureati per la formazione e la qualificazione di esperti.

ART. 61.

(Informazione).

Le regioni coordinano e promuovono campagne di informazione sui problemi concernenti gli aspetti economici, di sicurezza e igienico-sanitari del consumo, ed inoltre promuovono « rapporti negoziali collettivi » tra i consumatori e i distributori al dettaglio.

La RAI-TV riserva un adeguato spazio, nei momenti di maggiore ascolto, a servizi indipendenti sui problemi del consumo realizzati con la collaborazione delle organizzazioni dei consumatori.

ART. 62.

(Indagine conoscitiva).

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il CNR ed il CNEL presentano al CIPE una indagine conoscitiva sulla natura ed il funzionamento di tutti gli organismi pubblici preposti a svolgere attività di controllo ed intervento in materia di tutela del consumatore.

Nei termini di sei mesi dalla conclusione dell'indagine il CIPE elabora una proposta di ristrutturazione e riorganizzazione.

CAPO VIII

APERTURA DEGLI ESERCIZI

ART. 63.

(Orari e giorni di apertura).

I giorni e gli orari in cui può essere svolta l'attività per quanto riguarda:

- a) il commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) il commercio ambulante;
- c) la somministrazione degli alimenti e bevande;

sono stabiliti dai singoli comuni con apposita delibera del consiglio comunale conformemente alle direttive della regione.

Le direttive della regione sono emanate con apposita legge nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I criteri a cui dovranno attenersi la regione ed i comuni nella determinazione dei provvedimenti sugli orari sono indicati nei successivi commi.

Per quanto concerne il commercio al dettaglio in sede fissa, la legge della regione determina eventualmente con riferimento ad aree funzionalmente omogenee l'orario tipo giornaliero con riferimento alle diverse categorie di esercizi nel limite minimo di 36 ore settimanali e massimo di 44 ore settimanali. I comuni possono obbligare particolari categorie di esercizi od esercizi ubicati in specifici ambiti del territorio comunale ad estendere ad altre ore del giorno l'orario tipo eventualmente attraverso l'introduzione di turni anche con riferimento a specifici periodi dell'anno. I singoli esercizi possono, senza nessuna specifica autorizzazione, estendere ad altre ore del giorno l'orario tipo. In tal caso il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicarlo con lettera raccomandata al comune indicando il periodo di tempo, non inferiore a sei mesi, in cui si obbliga ad osservare tale orario.

Per quanto concerne il commercio ambulante, la vendita nei mercati ambulanti

e nei posteggi fissi isolati non può essere esercitata al di fuori dell'orario o dell'orario imposto dai comuni per il commercio al dettaglio in sede fissa nell'ambito della zona in cui viene esercitata l'attività ambulante.

Il commercio ambulante itinerante può essere svolto senza alcuna limitazione di orario.

Per quanto riguarda la somministrazione delle bevande la legge della regione determina l'orario tipo con riferimento ad un orario settimanale di 72 ore e 108 ore. I comuni possono obbligare o concedere l'estensione ad altre ore del giorno dell'orario tipo eventualmente con riferimento a particolari periodi stagionali, a particolari ambiti territoriali, a particolari tipi di esercizi. Gli esercizi per la somministrazione delle bevande svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago o svolta come indicato alla lettera *d*) dell'articolo 13 della presente legge possono esercitare l'attività solo nell'ambito degli orari di apertura delle altre attività od impianti.

Per quanto concerne la somministrazione di alimenti l'attività può essere svolta senza alcuna limitazione di orario.

I comuni debbono disporre per ciascun esercizio, di cui ai commi quarto e sesto, un giorno di chiusura settimanale.

ART. 64.

(Sospensione dell'attività).

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non possono sospendere l'attività per più di otto giorni continuativi se non per giustificato motivo.

Nel caso di sospensione dell'attività per più di otto giorni il titolare dell'autorizzazione deve preventivamente comunicarlo al sindaco indicando i motivi della sospensione.

Le sospensioni dell'attività per più di otto giorni per « ferie » debbono essere

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

concordate con il comune il quale potrà stabilire appositi turni di chiusura.

Le contravvenzioni alla presente disposizione sono punite con la sanzione amministrativa che verrà stabilita dal sindaco del comune in cui si svolge l'attività.

In caso di tre contravvenzioni è disposta la revoca delle autorizzazioni.

ART. 65.

(Autorizzazioni stagionali).

Il comune può rilasciare, relativamente all'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e dell'attività di somministrazione al pubblico dei pasti e delle bevande, autorizzazioni e/o licenze limitate a predeterminati periodi dell'anno definite « autorizzazioni stagionali ».

Le autorizzazioni suddette sono sottoposte a tutte le disposizioni inerenti le autorizzazioni ordinarie e danno diritto ad esercitare l'attività anche negli anni successivi senza rinnovo o vidimazione preventivi.

I periodi dell'anno in cui possono esercitare l'attività gli esercizi con « autorizzazione stagionale » sono indicati dal piano.

Il sindaco, su istanza di parte, può convertire l'autorizzazione ordinaria in « autorizzazione stagionale ».

ART. 66.

(Norme abrogate).

Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34 della legge 11 giugno 1971, n. 246; il decreto ministeriale del 30 agosto 1971 è modificato in aderenza a quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge; è abrogata la legge 25 marzo 1959, n. 125; è abrogata la legge 10 ottobre 1975, n. 517; è abrogato l'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398; è abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426; è abrogata la legge 28 luglio 1971, n. 558.